



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 72 DEL 30.06.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CONSTATATO che le aree di sosta ubicate sulla strada Lungomare sono utilizzate come campeggio, bivacco e accampamento, tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma in contrasto con l'art. 185 c. 2 cds;

PRESO ATTO che ripetutamente nel corso della stagione estiva scorsa personale di questo Comando ha attenzionato la zona del lungomare per prevenire situazioni di campeggio e/o bivacco per mezzo di autoveicoli camper;

CONSIDERATO che il Comune di Amantea non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree pubbliche e strutture igienico-sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle aree del Lungomare come campeggio, bivacco, accampamento e simili, al di fuori di aree e strutture appositamente preposte, costituisce un pericolo per la salute e per l'igiene pubblica e degli stessi occupanti l'area;

CONSIDERATO che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree del Lungomare ostacolano la pubblica circolazione con conseguenti tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché di tutela della circolazione, di vietare il campeggio il bivacco e l'attendamento sulla strada Lungomare;

VISTO il D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada"

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934;

VISTO il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, articoli 7, 7-bis e 107;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la legge 689/1981;

ORDINA

sulla strada Lungomare, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni, ai sensi dell'art. 185 cds. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature e installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

Le forze di polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.



DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) sig. Prefetto di Cosenza;
 - b) Comando Provinciale Carabinieri tramite la Stazione Carabinieri di **Amantea**;
 - c) alla Tenenza Guardia di Finanza di **Amantea**;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di **Amantea**;per quanto di loro competenza

AVVERTE

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria – sez. Catanzaro entro 60 giorni, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. È altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso